

26 marzo 2020

Categorie: **Previdenza e lavoro > Varie**

## Decreto Cura Italia: attività indifferibili nei procedimenti ad istanza di parte

Chiarimenti dall'INL

Autore: **Redazione Fiscal Focus**

Arrivano dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (nota n. 2201 del 23 marzo 2020) importanti chiarimenti in merito alla prosecuzione o attivazione dell'istruttoria da remoto dei procedimenti ad istanza di parte che per loro natura sono da considerare **indifferibili** e che, pertanto, non sono da ricondurre nell'alveo dell'articolo 103 del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia). Nello specifico, si tratta delle procedure di deroga assistita per i contratti di lavoro a tempo determinato, della richiesta di interdizione anticipata/post partum per le donne in stato di gravidanza e della convalida di dimissioni/risoluzioni consensuali rese da lavoratrici madri e lavoratori padri, che – in quanto escluse dal campo di applicazione del richiamato articolo 103 – **non sono da considerare sospese**.

**Istanza per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato** - Con riferimento alle c.d. **deroghe assistite**, la previsione contenuta nell'art. 103 che ne dispone la sospensione sino al 15 aprile, trova un'evidente eccezione, soprattutto in quei casi in cui l'esigenza di proroga sia connessa proprio all'attuale periodo emergenziale.

L'istanza per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 87/2018, dovrà essere inoltrata esclusivamente per PEC o per e-mail agli indirizzi istituzionali degli Ispettorati territoriali competenti per territorio.

In merito a tale procedimento, spiega l'Istituto, la verifica della genuinità del consenso prestato dal lavoratore sarà effettuata a distanza, così come già chiarito in relazione alla attività di convalida delle dimissioni, anche attraverso una autodichiarazione del lavoratore che attesti la consapevolezza che il contratto deroga al limite massimo e la sua intenzione di accettare la richiesta della azienda di ulteriore prosecuzione.

Una volta definita l'istruttoria, si restituirà l'apposito modello al datore di lavoro mediante PEC unitamente al contratto. Sul modello dovrà essere apposta una numerazione progressiva da riportare in apposito registro informatico. La trasmissione via PEC da effettuare contestualmente all'apposizione della firma da parte del funzionario o del Dirigente (anche nella preferibile modalità digitale) fa fede in ordine alla data di decorrenza del provvedimento.

**Richiesta di interdizione anticipata/post partum per le donne in stato di gravidanza** - Per quanto riguarda i procedimenti inerenti ai casi di interdizione anticipata/post partum dal lavoro per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, essendo connessi alla tutela della salute, l'INL - richiamando l'art. 5 del D.P.R. n. 1026/1976, comma 4, il quale prevede che "l'ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 5, lett. b), della legge anche quando vi

siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia” - ritiene che il **provvedimento di interdizione anticipata può essere rilasciato anche in assenza di aggiornamento del DVR** e sulla base di quanto previsto all’art. 5 del richiamato D.P.R. e delle disposizioni emanate dal Governo per la gestione della situazione emergenziale. L’istanza dovrà essere inoltrata all’Ispektorato del lavoro per e-mail o tramite PEC.

La data di trasmissione mediante PEC al datore di lavoro da effettuare contestualmente all’apposizione della firma da parte del Dirigente (preferibilmente in modalità digitale) costituisce data di rilascio del provvedimento.

**Richiesta di convalida dimissioni/risoluzioni consensuali lavoratrici madri e lavoratori padri**– Con riferimento a tale procedura, viene chiarito che le dimissioni in periodo “protetto” potranno essere convalidate anche “a distanza” qualora siano accertati, anche a mezzo posta elettronica e previa trasmissione di copia del documento di riconoscimento, l’identità della parte e la libera volontà di dimettersi, oltre che le relative motivazioni, attraverso l’apposita modulistica fornita dall’INL, utilizzabile e disponibile on- line solo per la durata del periodo emergenziale.

Durante tale periodo, il colloquio diretto della lavoratrice madre o del lavoratore padre con il funzionario dell’Ispektorato del lavoro territorialmente competente sarà, pertanto, sostituito da una dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante la compilazione e sottoscrizione del citato modulo pubblicato sul sito istituzionale. Il modello dovrà essere trasmesso al competente Ufficio mediante posta elettronica, unitamente alla copia del documento di riconoscimento e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale datata e firmata.



## I TRATTAMENTI DI PENSIONE EROGATI DALLE GESTIONI AMMINISTRATE DALL'INPS

**ACQUISTA**

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.  
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY  
P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)